

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 1 di 12
		rev. 01 12/07/2024

Il presente documento è di proprietà esclusiva de LA COMETA

PROCEDURA WHISTLEBLOWING ai sensi del D. Lgs. 24/2023

Redazione

RSG

Carla Sapino

Verifica

RSG

Carla Sapino

Approvazione

Presidente

Giuseppe Trincherò

Data	Indice Rev.	Contenuto
17/12/2023	00	Prima emissione
12/07/2023	01	Aggiornamento



SOMMARIO

SOMMARIO	2
1. SCOPO E RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
4. DESIGNAZIONE DEL/DELLA RESPONSABILE	4
5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	6
7. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE – CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	6
8. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	7
8.1 RICEZIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	7
8.2 VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE	8
8.3 FASE ISTRUTTORIA	9
8.4 TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE AL SOGGETTO COMPETENTE	10
9. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	10
10. NOTIZIE SULLO STATO DELLA SEGNALAZIONE	11
11. MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALANTE	11
12. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	12
13. INFORMAZIONE	12

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 3 di 12
		rev. 01 12/07/2024

Il presente documento è di proprietà esclusiva de LA COMETA

1. Scopo e riferimenti normativi

La presente procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto Whistleblowing”) di “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e suo recepimento nella legislazione italiana con il D. Lgs 101/2018.

LA COMETA DI SAN LORENZO S.C.S. utilizza l’istituto del *whistleblowing* quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione e della “*maladministration*”, incoraggiando e tutelando tutti coloro che, nell’interesse all’integrità della Cooperativa, intendano segnalare fatti illeciti, secondo i migliori modelli nazionali ed internazionali.

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

Inoltre scopo di questa procedura è quello di creare un sistema che garantisca il corretto e trasparente recepimento delle segnalazioni, oltre che un impegno della Direzione e del CDA per una puntuale gestione delle eventuali segnalazioni ricevute.

2. Definizioni e abbreviazioni

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all’art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante « <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione</i> »
CODICE PRIVACY	Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
WHISTLEBLOWER - SEGNALANTE	chiunque riferisca condotte illecite o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro e decide di segnalarlo agli organi legittimati ad intervenire (dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano - anche in via di mero fatto - funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società, compresi le

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 4 di 12
		rev. 01 12/07/2024

Il presente documento è di proprietà esclusiva de LA COMETA

WHISTLEBLOWING	aziende fornitrici, consulenti, intermediarie, ecc. nonché stagisti/e o lavoratori/trici in prova, candidati/e a rapporti di lavoro ed ex dipendenti)
ILLECITO	la condotta, attiva e/o omissiva, oggetto di segnalazione
FACILITATORE	persona fisica che assiste il/la segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
RESPONSABILE WHISTLEBLOWING (RW)	chi è responsabile dell'istituzione, implementazione, gestione e monitoraggio del canale di segnalazione interno

Attraverso la segnalazione, il segnalante contribuisce all'emersione di fatti illeciti e di irregolarità, dà prova di un forte senso civico ed assolve ad un importante funzione sociale di prevenzione e contrasto alla corruzione.

3. Ambito di applicazione

Il presente documento si applica a tutti/e i/le dipendenti, consulenti e collaboratori/trici di LA COMETA DI SAN LORENZO S.C.S. con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo nonché, per quanto compatibile, a lavoratori/trici e collaboratori/trici delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere, che segnalino comportamenti, ritenuti illeciti, tenuti da dipendenti o collaboratori di LA COMETA DI SAN LORENZO S.C.S.

In tal modo LA COMETA DI SAN LORENZO S.C.S. intende favorire ed incentivare le segnalazioni quale strumento di prevenzione della corruzione anche da parte di persone esterne all'organizzazione.

Sono ammesse le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di fare emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, mediante, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, l'indicazione dei nominativi o qualifiche particolari, la menzione di attività specifiche, l'indicazione di procedimenti o eventi particolari.

4. Designazione del/della responsabile

La Cooperativa individua il/la responsabile dell'istituzione, implementazione, gestione e monitoraggio del canale di segnalazione interno (di seguito "**Responsabile whistleblowing**") con nomina specifica, il/la quale è dotato di autonomia¹ e specificamente ed adeguatamente formato alla gestione delle segnalazioni.

¹ Tale requisito deve essere inteso come:

- imparzialità: mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte nelle segnalazioni, al fine di assicurare una gestione delle segnalazioni equa e priva di influenze interne o esterne che possano comprometterne l'obiettività;
- indipendenza: autonomia e libertà da influenze o interferenze da parte del *management*, al fine di garantire un'analisi oggettiva e imparziale della segnalazione.



La Cooperativa, da una parte, si impegna a garantire l'autonomia e indipendenza del Responsabile *whistleblowing* e, dall'altra, quest'ultimo ha il dovere di assicurarsi in ogni momento di essere posto nella condizione di svolgere le indagini e, in generale, i propri compiti in modo autonomo rispetto alle altre funzioni aziendali, di non essere soggetto ad interferenze di alcun tipo nello svolgimento delle stesse e di disporre di tutte le risorse personali e materiali necessarie per svolgerle. Pertanto, nel caso in cui dalla segnalazione stessa o dalla successiva indagine emergano elementi tali da far ritenere sussistente un conflitto di interessi – anche solo potenziale – con il Responsabile *whistleblowing*, egli sarà tenuto ad astenersi da ogni attività ulteriore relativa a tale segnalazione.

Il conflitto di interessi può sussistere nel caso in cui il Responsabile *whistleblowing* coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione.

In tali situazioni la segnalazione è indirizzata al Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.

5. Oggetto della segnalazione

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione di LA COMETA DI SAN LORENZO S.C.S., di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:

- a) appalti pubblici;
- b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- c) sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
- d) tutela dell'ambiente;
- e) radioprotezione e sicurezza nucleare;
- f) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- g) salute pubblica;
- h) protezione dei consumatori;
- i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 6 di 12
		rev. 01 12/07/2024

Il presente documento è di proprietà esclusiva de LA COMETA

fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Il *whistleblowing* non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi. In ordine alla condotta posta in essere non si ritiene meritevole di tutela una segnalazione basata su sospetti o voci, apparendo necessaria, ai fini della segnalazione, una puntuale conoscenza dei fatti.

6. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito di LA COMETA DI SAN LORENZO S.C.S. ma in alternativa la segnalazione può essere anonima;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto /i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione (testimoni);
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il contenuto del fatto segnalato, in ogni caso, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine di LA COMETA DI SAN LORENZO S.C.S.

7. Modalità di segnalazione – canale di segnalazione interna

La Società ha attivato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing il seguente canale di segnalazione interna che, tramite la HomePage del sito di LA COMETA DI SAN LORENZO S.C.S. rimanda a specifica piattaforma, la quale consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione:

La piattaforma è accessibile attraverso il sito web di LA COMETA DI SAN LORENZO S.C.S., mediante apposito bottone dalla Homepage del sito:

<https://www.lacometadisanlorenzo.it> cliccare sul link a sinistra "Whistleblowing"

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 7 di 12
		rev. 01 12/07/2024

Il presente documento è di proprietà esclusiva de LA COMETA

È consentito effettuare segnalazioni Whistleblowing anonime.

A questo proposito, si segnala che la piattaforma consente la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con il Facilitatore durante la gestione della Segnalazione Anonima, potendo fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali attraverso un sistema di messaggistica che ne garantisce l'anonimato.

Infatti il sistema crittografato, a cui accede unicamente il Responsabile Whistleblowing, genera un codice identificativo della segnalazione che, unitamente alla password inserita dal segnalante, consentirà successivi accessi al sistema per controllare gli aggiornamenti delle risposte.

La presenza di una risposta è notificata al segnalante con una e-mail, qualora fornita. Il segnalante anonimo non riceve invece la notifica via e-mail; deve, quindi, periodicamente accedere al sistema per controllare l'aggiornamento di stato.

E' possibile inoltre effettuare segnalazioni tramite *posta ordinaria* all'indirizzo: Via Marocchi, 49 Poirino (TO), all'attenzione del Responsabile *whistleblowing*. In tal caso la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo nella prima i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità e nella seconda l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta che riporti all'esterno la dicitura "*riservata al Responsabile Whistleblowing*".

Infine è possibile segnalare tramite *appuntamento*, mediante incontro in presenza o comunicazione a distanza simultanea audiovideo. Qualora il segnalante faccia richiesta di segnalazione orale mediante incontro, il Responsabile *whistleblowing* fissa entro *quindici giorni* un appuntamento, in modo che il primo possa riferire la segnalazione di persona. In questi casi il RW deve garantire che:

- viene individuato un luogo idoneo a garantire la riservatezza del segnalante;
- il segnalante è avvertito del fatto che la conversazione verrà registrata;
- qualora il segnalante si opponga alla registrazione, il Responsabile *whistleblowing* redige un apposito verbale, sottoscritto da segnalante, a cui ne viene consegnata una copia;
- il segnalante avrà la possibilità di verificare, rettificare e accettare con sottoscrizione la trascrizione della conversazione.

8. Gestione delle segnalazioni

Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing è composto dalle seguenti fasi:

- a) ricezione e protocollazione della segnalazione;
- b) valutazione preliminare della segnalazione;
- c) fase istruttoria;
- d) trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

8.1 Ricezione e protocollazione della segnalazione

Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing è avviato a seguito della ricezione della segnalazione.

All'atto dell'invio da parte del segnalante, la piattaforma informatica procede automaticamente alla protocollazione su registro riservato alle segnalazioni whistleblowing, attribuendo un codice univoco progressivo, registrando la data e l'ora di ricezione; contestualmente viene generata ed inviata una mail di "segnalazione ricevuta" al Responsabile Whistleblowing.

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 8 di 12
		rev. 01 12/07/2024

Il presente documento è di proprietà esclusiva de LA COMETA

Entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, il RW procede:

- a) all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto;
- b) alla tempestiva trasmissione di apposita informazione di "conferma di avvenuta ricezione" al segnalante con l'indicazione del numero di protocollo assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante, sottolineando l'assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione – procedimento effettuato in automatico dalla piattaforma informatica all'atto della presa visione della segnalazione. La rivelazione dell'identità del segnalante, fuori dai casi previsti dalla presente Procedura, costituisce grave illecito disciplinare.

Il/la RW deve astenersi in caso di conflitto di interessi, anche solo apparente o potenziale, e è contestualmente tenuto a segnalare tale conflitto al Consiglio di Amministrazione.

I dati personali del segnalante e di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti in conseguenza della segnalazione, ivi compreso il segnalato, sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

8.2 Valutazione preliminare della segnalazione

Il RW effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta, al fine di:

- a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
- b) verificare se la segnalazione sia effettivamente sorretta dall'interesse del segnalante a tutelare l'integrità di LA COMETA DI SAN LORENZO S.C.S. e/o alla prevenzione / repressione delle malversazioni in danno della medesima;
- c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
- d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione i chiarimenti necessari e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
- e) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il RW può dichiarare inammissibile la segnalazione per:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità di LA COMETA DI SAN LORENZO S.C.S.;
- b) manifesta incompetenza di LA COMETA DI SAN LORENZO S.C.S. sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 9 di 12
		rev. 01 12/07/2024

Il presente documento è di proprietà esclusiva de LA COMETA

f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

Nei casi di cui alle lettere c) ed f) del comma precedente, il RW formula richieste di integrazioni e chiarimenti.

Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RW procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante e all'Organo amministrativo di vertice. In tal caso, il RW ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione.

La fase di valutazione preliminare deve concludersi entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

8.3 Fase istruttoria

Ove necessario, il RW avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il RW può chiedere il supporto delle Servizi di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione; mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni; a tal riguardo, la piattaforma consente lo scambio di informazioni e/o documenti mantenendo la forma anonima.

La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.

Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RW procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante, e al Consiglio di Amministrazione.

La fase istruttoria deve concludersi, di norma, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.

Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il RW a estendere il predetto termine fornendo adeguata motivazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 10 di 12
		rev. 01 12/07/2024

Il presente documento è di proprietà esclusiva de LA COMETA

8.4 Trasmissione della segnalazione al soggetto competente

Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo, la segnalazione non sia ritenuta manifestamente infondata il RW - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione - individua il soggetto al quale inoltrare la segnalazione medesima, tra i seguenti soggetti:

- a) se competente, e per i soli casi in cui non si ravvisino ipotesi di reato, la funzione alla quale è ascrivibile il fatto;
- b) il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
- c) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.AC, per i profili di rispettiva competenza, se necessario;
- d) in ogni caso, il RW provvede a comunicare l'esito della propria valutazione preliminare al Consiglio di Amministrazione, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Cooperativa.

In caso di trasmissione della segnalazione al Responsabile del procedimento disciplinare, il RW trasmette esclusivamente i contenuti della segnalazione medesima, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Responsabile del procedimento disciplinare, ove non già coincidenti, informano tempestivamente il RW dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. d) il RW inoltra la segnalazione, con le cautele di cui al comma 2 e secondo le indicazioni diramate dall'A.N.A.C., a mezzo posta elettronica certificata o lettera A.R., tramite plico chiuso, con indicazione della dicitura "Riservata – Segnalazione whistleblowing ex art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001". Il RW, all'atto della trasmissione della segnalazione, invia al segnalante apposita comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa. La trasmissione della segnalazione deve avvenire entro il termine finale della fase istruttoria.

9. Canale di segnalazione esterna

Con riferimento alle sole violazioni del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 24/2023, il segnalante può effettuare altresì una segnalazione esterna attraverso l'apposito canale attivato da ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto;
- b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che alla stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione, qualora si tratti di motivi fondati sulla base di circostanze concrete che devono essere allegare alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili;
- d. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 11 di 12
		rev. 01 12/07/2024

Il presente documento è di proprietà esclusiva de LA COMETA

L'ANAC ha disciplinato nelle proprie Linee guida e in un apposito Regolamento le modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Con riguardo alle modalità di presentazione, le segnalazioni possono essere effettuate:

- a. tramite piattaforma informatica, delineata come canale prioritario di segnalazione in quanto ritenuto maggiormente idoneo a garantire la riservatezza del segnalante e della segnalazione;
- b. oralmente, attraverso un servizio telefonico con operatore;
- c. tramite incontri diretti, per cui è necessaria una richiesta motivata, fissati entro un termine ragionevole, cui consegue l'inserimento della segnalazione nella piattaforma da parte dell'operatore.

Ai fini dell'ammissibilità nella segnalazione devono essere indicati:

- la denominazione e i recapiti del segnalante;
- i fatti oggetto di segnalazione e l'ente in cui essi sono avvenuti;
- l'ente nel cui contesto lavorativo opera il segnalante e il profilo professionale da quest'ultimo rivestito;
- la descrizione sintetica delle modalità con cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti segnalati.

La segnalazione esterna è considerata inammissibile per i seguenti motivi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a), del Decreto;
- manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità;
- manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;
- accertato contenuto generico della segnalazione esterna, tale cioè da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione esterna corredata da documentazione non appropriata, inconferente o comunque tale da rendere incomprensibile il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione esterna;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione esterna;
- sussistenza di violazioni di lieve entità.

Al fine di consentire l'accesso a tale modalità di segnalazione è pubblicato sul sito web della Società il link diretto alla pagina ANAC dedicata.

10. Notizie sullo stato della segnalazione

Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RW sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, tramite la piattaforma.

Il RW, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

11. Misure di protezione a tutela del segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing.

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pag. 12 di 12
		rev. 01 12/07/2024

Il presente documento è di proprietà esclusiva de LA COMETA

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. il mutamento di funzioni;
- c. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Il dipendente che ritiene di aver subito discriminazioni per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

- deve darne notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RW il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la denuncia di quanto accaduto.

Il dipendente può agire in giudizio nei confronti di colui che ha operato la discriminazione e/o della Cooperativa per ottenere:

- a) un provvedimento giudiziale di urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il ripristino della situazione precedente;
- b) l'annullamento davanti al TAR dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna in merito per controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
- c) il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione;
- d) la reintegra nel posto di lavoro nell'ipotesi di licenziamento motivato dalla segnalazione.

12. Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

13. Informazione

Le informazioni sulla gestione delle segnalazioni Whistleblowing sono rese accessibili e disponibili a tutti.

Le diverse modalità di segnalazione sono rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Le stesse sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.